



Schema di D.Lgs. su restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Atto del Governo 146

Informazioni sugli atti di riferimento

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| Atto del Governo: | 146 | |
| Titolo: | Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117 | |
| Norma di delega: | articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117 | |
| | Senato | Camera |
| Date: | | |
| presentazione: | 21/1/2020 | 21/1/2020 |
| annuncio: | 28/1/2020 | 28/1/2020 |
| assegnazione: | 28/1/2020 | 28/01/2020 |
| termine per l'espressione del parere: | 8/3/2020 | 08/03/2020 |
| Commissioni competenti: | 13 ^a Territorio, ambiente e beni ambientali | VIII Ambiente |
| Rilievi di altre Commissioni: | 5 ^a (bilancio) - 10 ^a (Industria, commercio, turismo) - 14 ^a (Politiche dell'Unione europea) | V Bilancio (ai sensi ex art. 96-ter,co.2 - Termine il 17 febbraio 2020) e XIV Politiche dell'Unione Europea |

Premessa

Lo schema di decreto legislativo in esame si propone di recepire nell'ordinamento nazionale le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2017/2102 alla disciplina europea sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) recata dalla direttiva 2011/65/UE.

La **delega** per l'emanazione del decreto legislativo è contenuta nell'articolo 1, comma 1, della [legge 4 ottobre 2019, n. 117](#) (legge di delegazione europea 2018), che autorizza il Governo ad attuare le direttive incluse nell'elenco di cui all'allegato A alla medesima legge, tra le quali figura la succitata direttiva (UE) 2017/2102.

Lo schema in esame prevede quindi, in linea con quanto previsto dalla direttiva, una serie di novelle alla disciplina vigente che a livello nazionale è contenuta nel D.Lgs. 27/2014 recante "Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche".

Il **termine per il recepimento della direttiva** (UE) 2017/2102 è scaduto il 12 giugno 2019. Per tale motivo la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione 2019/0218.

Contenuto

L'**articolo 1**, al fine di recepire le disposizioni della direttiva (UE) 2017/2102 (d'ora in poi indicata semplicemente come "direttiva"), reca una serie di **novelle al decreto legislativo n. 27 del 2014**.

La **lettera a)** del comma 1 dell'art. 1, in linea con quanto previsto dalla direttiva (art.1, par. 1, lett. b)), integra il comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. 27/2014 (inserendovi una nuova lettera l-bis) al fine di aggiungere gli **organi a canne** al novero delle apparecchiature **escluse dall'ambito di applicazione** del decreto stesso. La relazione illustrativa, così come il 4° considerando della direttiva, motiva tale esclusione in virtù del fatto che le canne degli organi sono costruite utilizzando un tipo specifico di lega a base di piombo, per la quale finora non sono state trovate alternative, e che la maggior parte degli organi a canne rimane nello stesso luogo per vari secoli e quindi il loro tasso di sostituzione è irrisorio.

La **lettera b)** integra la definizione di "**macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale**", recata dall'art. 3, comma 1, lett. gg) del D.Lgs. 27/2014, in modo da comprendere nella definizione, oltre alle macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale con dispositivo di trazione a bordo, anche le macchine dello stesso tipo con **dispositivo di trazione collegato ad una fonte di alimentazione esterna**; e ciò in linea con quanto previsto dalla direttiva (art. 1, par. 2).

Il 5° considerando della direttiva sottolinea che "la direttiva 2011/65/UE non si applica alle macchine mobili non stradali dotate di una fonte di alimentazione a bordo, che sono destinate a esclusivo uso professionale. Tuttavia, per alcuni tipi di macchine mobili non stradali, sono prodotte due versioni nella stessa linea di produzione che si differenziano solo per l'alimentazione (o a bordo o esterna). La direttiva dovrebbe prevedere le stesse modalità per tali versioni. Anche le macchine mobili non stradali con dispositivo di trazione collegato a una fonte di alimentazione esterna dovrebbero pertanto essere escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE".

Nella relazione illustrativa allo schema di decreto in esame si evidenzia altresì che l'inclusione delle macchine mobili non stradali ad esclusivo uso professionale con dispositivo di trazione collegato ad una fonte di alimentazione esterna tra quelle escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE (c.d. RoHS 2) è finalizzata ad evitare una graduale eliminazione dei modelli alimentati a cavi, che tuttavia non apporterebbe benefici ambientali significativi.

La **lettera c)** aggiunge la **lettera e-bis)** al **comma 4 dell' articolo 4**, al fine di estendere la deroga alla restrizione all'uso delle sostanze di cui all'allegato II del D.Lgs. n. 27/2014 anche ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all'aggiornamento o al potenziamento delle capacità di tutte le altre AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE e che sono state immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019. In tal modo - afferma la relazione illustrativa del provvedimento - si consente l'immissione sul mercato secondario dei pezzi di ricambio contenenti le sostanze di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 27 del 2014 destinati alla riparazione ed al riutilizzo delle AEE immesse sul mercato anteriormente al 22 luglio 2019 (attuazione dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva)

La **lettera d)** sostituisce il **comma 5 dell'articolo 4**, al fine di prevedere specifici ulteriori casi in cui le parti di ricambio possono essere riutilizzate in deroga alle restrizioni all'uso delle sostanze indicate dall'Allegato II. Si ricorda che la disposizione vigente contempla solo le parti di ricambio recuperate da AEE immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2006 e utilizzate nelle AEE immesse sul mercato prima del 1° luglio 2016.

Più in particolare, in aggiunta alla fattispecie già prevista dalla norma vigente, si prevede che possono essere riutilizzati in deroga alle restrizioni previste al comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 27/2014 anche i pezzi di ricambio contenenti sostanze di cui all'Allegato II che siano:

- recuperati da dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2024;
- recuperati da dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2026;
- recuperati da strumenti industriali di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2017 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2027;
- recuperati da tutte le AEE che non rientrano nell'ambito di applicazione della [direttiva 2002/95/CE](#) e che sono immesse sul mercato anteriormente al 22 luglio 2019 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2029.

Rimane ferma la condizione che il loro riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e la presenza di parti di ricambio sia comunicata al consumatore (attuazione dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), della direttiva)

La **lettera e)** sostituisce la lettera b) del comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 27/2014, al fine di introdurre un **periodo di validità massima dell'esenzione dalle restrizioni anche per le AEE indicate nella categoria 11 dell'allegato I** (vale a dire le "Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate").

In particolare, in linea con quanto previsto dalla direttiva (all'art. 1, par. 4, lett. a)), per tale categoria di AEE viene previsto un periodo di validità massima di **5 anni a decorrere dal 22 luglio 2019**. Tale periodo è prorogabile, così come quelli già previsti dal citato art. 5, comma 5, del D.Lgs. 27/2014.

Si ricorda che l'allegato I indica le AEE soggette alle restrizioni previste dal D.Lgs. 27/2014, che vanno dai grandi e piccoli elettrodomestici (categorie 1 e 2) ad una serie di apparecchiature informatiche, elettriche, ecc. (categorie 3-10). La categoria 11 di tale allegato ha carattere residuale e fa riferimento a tutte le "altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate".

Nel 6° considerando della direttiva viene sottolineato che "dato che le esenzioni alla restrizione dell'uso di

determinate sostanze pericolose dovrebbero avere una durata limitata, anche il periodo di validità massima per le esenzioni in vigore dovrebbe essere specificato chiaramente per tutte le pertinenti categorie di AEE, compresa la categoria 11".

Si fa notare che lo schema di decreto legislativo in esame non recepisce la disposizione abrogativa recata dall'art.1, par. 1, lett. a), della direttiva, nè quella recata dal successivo par. 3, lett. a), poichè, secondo quanto sottolineato dalla relazione illustrativa, l'art. 24 del D.Lgs. 24/2017 già prevede che le AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della previgente normativa nazionale in materia (contenuta nell'art. 5 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151) ma che risultano non conformi al presente decreto, possono comunque continuare ad essere messe a disposizione sul mercato fino al 22 luglio 2019.

L'**articolo 2** introduce la **clausola di invarianza finanziaria**.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Lo schema di decreto in esame interviene su profili riconducibili alla materia **tutela dell'ambiente**, attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Senato: Dossier n. 209

Camera: Atti del Governo n. 146

10 febbraio 2020

Camera

Servizio Studi
Dipartimento Ambiente

st_ambiente@camera.it - 066760-9253

 CD_ambiente